

Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 169 del 27 novembre 2024

Assestamento del bilancio 2024-2026 e modifiche normative

Articolo 1

(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2023)

L'articolo aggiorna gli importi dei residui attivi e passivi stimati in sede di bilancio di previsione 2024/2026 alle risultanze al 31/12/2023 attestate in sede di rendiconto per l'anno 2023, approvato con DGR 659 del 29 aprile 2024 (PDL 268/2024 ora l.r. 19/2024) e dall'Assemblea legislativa nella seduta 166 del 12 novembre 2024.

Articolo 2

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023)

L'articolo adegua la giacenza di cassa presunta in sede di bilancio di previsione al valore risultante nel rendiconto per l'anno 2023, approvato con DGR 659 del 29/04/2024 (PDL n. 268/2024 ora l.r. 19/2024) e dall'Assemblea legislativa nella seduta 166 del 12/11/2024.

Articolo 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)

La disposizione recepisce, sulla base dei dati al 31/12/2023 risultanti dal rendiconto, segnatamente all'articolo 11, l'importo del risultato di amministrazione (comma 1) e del disavanzo finanziario (comma 3) determinato in complessivi euro 71.232.620,87 che corrisponde interamente al disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, di cui al Prospetto o) allegato alla PDL 268/2024 (ora l.r. 19/2024) e dettagliatamente quantificato nell'articolo successivo.

Articolo 4

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2023)

L'articolo ridetermina l'autorizzazione alla contrazione dei mutui pregressi sulla base degli importi stabiliti dal rendiconto 2023 - Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" per ciascuna delle seguenti annualità: dal 2008 al 2011 e dal 2019 al 2023. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui si riduce, rispetto all'autorizzazione di bilancio iniziale, di euro 141.151.172,38, e viene rideterminato in euro 71.232.620,87. Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle autorizzazioni dei mutui pregressi, per effetto delle variazioni apportate con questa legge, trovano corrispondenza con gli importi stabiliti dal rendiconto come di seguito dettagliato:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Stanziamenti di bilancio iniziale 2024	Variazioni apportate con questa legge	Stanziamenti determinati in sede di Rendiconto 2023 e riautorizzati con questa legge
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010013	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2008 - CNI/2008	7.282.100,95	- 7.282.100,95	0,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010014	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2009 - CNI/2009	1.208.095,31	- 1.208.095,31	0,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010015	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2010 - CNI/10	9.299.498,69	- 9.299.498,69	0,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010016	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2011 - CNI/11	5.044.035,10	- 5.044.035,10	0,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010022	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2019	6.788.947,38	- 6.788.947,38	0,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010023	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2020	13.527.196,90	- 13.527.196,90	0,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010024	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2021	13.969.566,32	- 1.378.029,42	12.591.536,90
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 - CNI/2020	84.031.731,73	- 25.390.647,76	58.641.083,97

Articolo 5

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

La disposizione riconosce la legittimità del debito fuori bilancio inerente le somme vantate a credito dall'ERDIS nei confronti della Regione Marche con riferimento alle spese sostenute al 31/12/2022 per il personale assunto in somministrazione (per euro 783.593,19), per arretrati contrattuali (per euro 2.709,45) e per spese di formazione (per euro 81.834,80), per un importo complessivo di euro 868.137,44. La copertura dell'onere complessivo quantificato in euro 868.137,44 è iscritta con questa legge a carico del sotto riportato capitolo di spesa:

Missione Programma Titolo	capitolo	DENOMINAZIONE	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 04 Programma 04 Titolo 1	2040410028	Contributo a ERDIS per SPESE DI PERSONALE risorse da accantonamenti	868.137,44	Stanziamen- to iscritto con questa legge

L'onere è stato quantificato sulla base dei conteggi effettuati dall'ERDIS per le spese di personale derivante, quanto alle spese di somministrazione di personale, dalle fatture pagate in relazione ai servizi affidati dallo stesso ente, per quanto concerne le spese di formazione, dalla convenzione stipulata con la Regione Marche (rep n. 2018/558 del 18/09/2018), e per la parte relativa agli arretrati contrattuali, dal rinnovo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali. Si tratta di onere corrente obbligatorio inderogabile occasionale, con copertura da utilizzo avanzo accantonato al Fondo rischi passività potenziali.

Articolo 6

(Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)

La disposizione dà atto della variazione apportata con questa legge agli stanziamenti del Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, nelle annualità 2025 e 2026 a carico del seguente capitolo per gli importi indicati:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Variazione 2025	Variazione 2026	note
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	100.000,00	100.000,00	Variazione apportata con questa legge

Alla copertura degli oneri si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e dimostrato dall'Allegato 9 "Prospetto assestato concernente gli equilibri del bilancio" di questa legge.

Articolo 7

(Fondi di riserva)

La disposizione dà atto delle variazioni apportate con questa legge al Fondo spese Obbligatorie e al Fondo di riserva di cassa.

Di seguito il dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Variazione 2024	Variazione 2025	Variazione 2026	note
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	5.506,90	-264.901,70	21.922,87	Variazione apportata con questa legge

Alla copertura degli oneri si fa fronte nell'ambito delle complessive variazioni apportate, con questa legge, allo stato di previsione delle entrate e delle spese nel rispetto degli equilibri di bilancio dimostrati dall'Allegato 9 "Prospetto assestato concernente gli equilibri del bilancio" di questa legge.

Con riferimento al Fondo di riserva di cassa, di seguito il dettaglio della variazione apportata con questa legge a carico del capitolo di riferimento:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Variazione 2024
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	2200110001	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 22 L.R. 11/12/2001, N. 31)	100.139.000,00

La variazione al fondo di riserva di cassa scaturisce dalla rimodulazione degli stanziamenti di cassa evidenziati nei prospetti allegati a questa legge; la copertura della variazione di cassa è dimostrata dall'equilibrio complessivo del bilancio di cassa risultante dall'Allegato 8 "Quadro generale riassuntivo assestato", che recepisce l'esito di tutte le variazioni di cassa approvate dalla legge.

Articolo 8

(Modifiche alla l.r. 41/2012)

Il comma 1 dell'articolo modifica il titolo della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) al fine di escludere dall'applicazione della stessa gli organismi regionali di garanzia.

I commi 2 e 3 abrogano rispettivamente la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012.

Il comma 4 fissa i tempi per l'aggiornamento del sito istituzionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 9

(Modifiche alla l.r. 8/2022)

La disposizione modifica, con il comma 1 e 2, l'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) al fine di rispettare l'impegno assunto con il Governo e recepire un'osservazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 10

(Modifiche alla l.r. 15/2024)

La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2024, n. 15 (Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica) al fine di rispettare l'impegno assunto con il Governo e recepire un'osservazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11

(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 7/2023)

La disposizione modifica, sostituendolo, l'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 (Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica").

La nuova disposizione finanziaria integra la disposizione finanziaria vigente, recependo l'effetto finanziario dell'articolo 25 (Cessione gratuita di energia) e aggiorna gli importi relativi all'articolo 26 (Canoni di concessione).

Provvede inoltre, nei termini del comma 8, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in via prudenziale, ad allocare le risorse generate dalla norma ed assoggettate a vincolo di destinazione in appositi capitoli non disponibili ai fini della gestione, i cui stanziamenti saranno rimodulati a favore di capitoli di spesa coerenti, in relazione all'andamento degli effettivi introiti.

Le entrate complessive sono assoggettate a vincolo di destinazione, in base a quanto indicato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, come recepito dalla legge regionale 7/2023 agli articoli 25, comma 1, e articolo 27, commi 1, 2 e 3, ad eccezione del 50% dell'entrata relativa all'articolo 25 (Cessione gratuita di energia) che rappresenta entrata non vincolata.

Inoltre, l'articolo 33, comma 3, della l.r. 7/2023, dispone che quota parte delle entrate già iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio vigente per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a titolo di canone dovuto ai sensi della l.r. 5/2006 costituiscono entrate iscritte ai fini della presente legge, in quanto relative al canone dovuto dai concessionari assoggettati alla l.r. 7/2023, mantenendo la natura non vincolata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 32 disciplinano gli effetti della maggiore entrata derivante dalla cessione gratuita di energia (detta "monetizzazione") di cui all'articolo 25, e della sua destinazione in spesa, la cui quantificazione deriva:

- dal comma 1, articolo 25, che indica il quantitativo di energia da cedere;
- dal comma 2, articolo 25, che indica il prezzo zonale medio effettivo da applicare al quantitativo di energia da cedere.

Ovvero: valore energia elettrica = 220 kWh, moltiplicato per la potenza nominale media di concessione di ogni impianto (dato imputato singolarmente per ogni impianto), moltiplicato per il prezzo medio zonale di ogni impianto che dipende dalla zona di collocazione dello stesso.

La monetizzazione deve essere corrisposta secondo le stesse scadenze fissate per il canone – componente variabile – all'articolo 26, comma 8, ragione per cui, per il primo anno di applicazione, l'importo spettante è inferiore a quello dovuto per gli anni successivi.

Tanto la monetizzazione, che la componente variabile del canone, sono quantificate sulla base della produzione effettiva di energia (energia immessa in rete); l'importo è calcolato sulla base della produzione dell'anno precedente, soggetto a conguaglio.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone l'iscrizione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25 della l.r. 7/2023, quantificate sulla base di quanto stabilito dai commi 1 e 2, importi sotto indicati:

Tabella quantificazione introiti da monetizzazione

2024	2025	2026	Note
2.926.464,82	5.852.929,64	5.852.929,64	Importi quantificati sulla base dei dati di produzione anno 2023 per singolo impianto (dato che dovrà essere aggiornato a consuntivo sulla produzione anno 2024)

Di seguito lo schema contabile, tenuto conto della ripartizione dell'entrata stabilita dall'articolo 25 comma 1:

Titolo Tipologia	Scheda CNI Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	NOTE
Titolo 3 Tipologia 100	Scheda 13809 1301030023	Introiti LR n. 7/2023 - art. 25 Cessione gratuita di energia - entrata libera	1.463.232,41	2.926.464,82	2.926.464,82	Stanziamento iscritto in attuazione dell'articolo 25 della LR 7/2023 – quota LIBERA
Titolo 3 Tipologia 100	Scheda 13808 1301030022	Introiti LR n. 7/2023 - art. 25 Cessione gratuita di energia - entrata vincolata	1.463.232,41	2.926.464,82	2.926.464,82	Stanziamento iscritto in attuazione dell'articolo 25 della LR 7/2023- quota VINCOLATA
Totale maggiore entrata da articolo 25			2.926.464,82	5.852.929,64	5.852.929,64	

Il comma 2 dispone l'iscrizione a carico della Missione 18 dello stato di previsione della quota vincolata ai sensi del comma 1 dell'articolo 25, corrispondente al 50% delle entrate da monetizzazione; tali risorse vincolate vengono iscritte nel rispetto del vincolo e, in attuazione del comma 8, sono allocate in un capitolo di spesa indisponibile ai fini della gestione fino alla effettiva riscossione della corrispondente entrata vincolata; ai fini gestionali, pertanto, le risorse corrispondenti agli importi effettivamente introitati verranno allocate, mediante variazione compensativa, a carico di apposito capitolo correlato di spesa.

Di seguito lo schema contabile:

Missione Programma Titolo	Scheda CNI Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	NOTE
Missione 18 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15908 2180110041	LR 7/2023. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore degli enti locali (art 25)	1.463.232,41	2.926.464,82	2.926.464,82	Accantonamento ai fini gestionali quantificato in via prudenziale in relazione al disposto del comma 8 a salvaguardia degli equilibri di bilancio
Totale SPESA VINCOLATA ARTICOLO 25			1.463.232,41	2.926.464,82	2.926.464,82	

I commi 3 e 4 dell'articolo 32 disciplinano, per le annualità 2024 e 2025, gli effetti della maggiore entrata da canone di concessione di cui all'articolo 26 e della sua destinazione in spesa disposta dall'articolo 27 della l.r. 7/2023.

I commi 5 e 6 dell'articolo 32 disciplinano, per l'annualità 2026, gli effetti della maggiore entrata dal medesimo canone di concessione di cui all'articolo 26 e della sua destinazione in spesa, sempre disposta dall'articolo 27 della l.r. 7/2023.

Il canone di cui all'articolo 26 è costituito da una componente fissa (comma 2, da versare alle scadenze comma 7) e da una componente variabile (comma 3, da versare alle scadenze comma 8):

- a) la componente fissa (pari ad euro 40 KW per ogni chilowatt di potenza nominale media delle concessioni) è quantificata in euro 3.710.505,20 annui. La componente fissa, già stimata dalla l.r. 7/2023 in 3.722.282,80 euro, è stata rideterminata in base alla rettificata potenza nominale degli impianti. Il versamento della componente fissa avviene nell'anno di competenza.
- b) la componente variabile, già stimata dalla l.r. 7/2023 in 1.256.270,45 euro, è stata rideterminata e quantificata in euro 2.308.725,47 a regime (quota anno 2024 pari ad euro 1.643.917,46), detraendo, dal valore indicato al comma 3 dell'articolo 26, la percentuale del 2,5% della monetizzazione, al fine di tenere conto della cessione gratuita di energia. L'importo deriva dalla produzione di ogni singolo impianto di energia immessa in rete, moltiplicato per il prezzo medio zonale riferito ad ogni impianto, detratta la monetizzazione al 2,5%). Il versamento della componente variabile avviene per l'anno di competenza a cavallo tra due diverse annualità.

Tabella quantificazione introiti da canone

2024	2025	2026	Note
5.354.422,66	6.019.230,67	6.019.230,67	Importi quantificati per la componente variabile sulla base dei dati di produzione anno 2023 per singolo impianto (dato che dovrà essere aggiornato a consuntivo sulla produzione anno 2024) e per la componente fissa a 40 euro (importo soggetto a rivalutazione ISTAT)

Nel dettaglio, il comma 3 dispone l'iscrizione della maggiore entrata, nelle annualità 2024 e 2025, derivante dal canone di cui all'articolo 26, tenuto conto del disposto dell'articolo 33, comma 3, al netto, quindi, di quanto già iscritto nel bilancio vigente nelle annualità 2024/2025, a titolo di canone (nei termini della l.r. 5/2006, per i medesimi concessionari oggi assoggettati alla l.r. 7/2023), importo pari ad euro 1.441.573,55; il comma 5 dispone l'iscrizione della maggiore entrata derivante dal canone di cui all'articolo 26 nell'anno 2026.

Di seguito lo schema contabile:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento complessivo 2024	stanziamento complessivo 2025	stanziamento complessivo 2026	NOTE
Titolo 3 Tipologia 100	1301030021	Introiti LR n. 7/2023 - art. 26 canone grande derivazione idroelettrica - entrata vincolata	3.912.849,11	4.577.657,12	6.019.230,67	Stanziamento complessivo relativo al canone di cui all'articolo 26 maggiore entrata vincolata

Il comma 4 dispone l'iscrizione, nelle annualità 2024 e 2025, e il comma 6 nell'annualità 2026, delle maggiori entrate derivanti dal canone a carico delle Missioni dello stato di previsione della spesa indicate all'articolo 27; in attuazione del comma 8 dell'articolo 32, le risorse vengono iscritte in capitoli non disponibili ai fini gestionali, potendosi procedere al relativo impiego a seguito di variazioni di bilancio, conseguenti gli effettivi introiti.

Di seguito lo schema contabile:

Missione Programma Titolo	Scheda CNI capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	NOTE
Missione 18 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15909 2180110040	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore dei Comuni (art 27 comma 2)	1.760.782,10	2.059.945,70	2.708.653,80	Accantonamento ai fini gestionali quantificato in via prudenziale in relazione al disposto del comma 8 a salvaguardia degli equilibri di bilancio
Missione 17 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15910 2170120078	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - art. 32 - risorse a favore delle famiglie (art 27 comma 1)	1.956.424,56	2.288.828,57	3.009.615,34	
Missione 09 Programma 06 Titolo 1	Scheda 15911 2090110081	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore delle Province (art 27 comma 3).	195.642,45	228.882,85	300.961,53	
Totale SPESA VINCOLATA ARTICOLO 26			3.912.849,11	4.577.657,12	6.019.230,67	

Con questa legge vengono recepite le variazioni derivanti dalla modifica dell'articolo 32 della l.r. 7/2023 di seguito schematicamente evidenziate:

- variazioni per le nuove entrate (vincolate e non vincolate) derivanti dall'articolo 25 e per le corrispondenti spese vincolate (come sopra rappresentate);
- variazioni per le maggiori entrate vincolate derivanti dall'articolo 26 e per le corrispondenti maggiori spese vincolate;
- variazione delle entrate non vincolate già iscritte nel bilancio vigente ai sensi della l.r. 5/2006, che vengono riallocate a carico di apposito capitolo di entrata non vincolata riferito alla l.r. 7/2023 (in attuazione del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 7/2023).

Con riferimento alle variazioni dell'articolo 26, avendo già iscritto nelle annualità 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 7/2023 vigente, euro 3.330.553,25, con questa legge vengono apportate le seguenti variazioni:

a) variazioni per adeguamento dell'entrata vincolata derivante dal canone disciplinato all'articolo 26 e la corrispondente spesa vincolata ai sensi dell'articolo 27 apportate con questa legge:

- Allo stato di previsione dell'entrata: iscrizione della maggiore entrata vincolata

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione anno 2024	Variazione anno 2025	NOTE
Titolo 3 Tipologia 100	1301030021	Introiti LR n. 7/2023 - art. 26 canone grande derivazione idroelettrica - entrata vincolata	582.295,86	1.247.103,87	Variazione iscritta con questa legge in attuazione dell'articolo 26 della LR 7/2023- entrata vincolata tenuto conto degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente

- Allo stato di previsione della spesa : iscrizione della maggiore spesa vincolata

Missione Programma Titolo	Scheda CNI Capitolo	denominazione	Variazione anno 2024	Variazione anno 2025	NOTE
Missione 18 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15909 2180110040	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore dei Comuni (art 27 comma 2)	262.033,14	561.196,74	Accantonamento ai fini gestionali quantificato in via prudenziale relazione al disposto del comma 8 a salvaguardia degli equilibri di bilancio
Missione 17 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15910 2170120078	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - art. 32 - risorse a favore delle famiglie (art 27 comma 1)	291.147,93	623.551,94	
Missione 09 Programma 06 Titolo 1	Scheda 15911 2090110081	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore delle Province (art 27 comma 3).	29.114,79	62.355,19	
Totale SPESA VINCOLATA ARTICOLO 26			582.295,86	1.247.103,87	

b) rimodulazione degli stanziamenti di spesa vincolata relativi all'entrata vincolata di cui all'articolo 26 in relazione all'accantonamento prudenziale in sede di applicazione delle nuove disposizioni:

Missione Programma Titolo	Scheda CNI Capitolo	denominazione	Variazione anno 2024	Variazione anno 2025
Missione 18 Programma 01 Titolo 1	Scheda 14510 2180110036	Risorse da destinare ai Comuni interessati dalla grande derivazione a scopo idroelettrico - LR 7/2023, art 27 comma 2	-1.498.748,96	-1.498.748,96
Missione 17 Programma 01 Titolo 1	Scheda 13825 2170120076	Risorse da destinare alle famiglie per investimenti in risparmio energetico e produzione energia da fonte rinnovabile - LR 7/2023, art 27 comma 1	-1.665.276,63	-1.665.276,63
Missione 09 Programma 06 Titolo 1	Scheda 13827 2090110076	Risorse da destinare alle Province per spese inerenti il catasto degli scarichi - LR 7/2023, art 27 comma 3	-166.527,66	-166.527,66
Missione 18 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15909	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore dei Comuni (art 27 comma 2)	1.498.748,96	1.498.748,96

	2180110040			
Missione 17 Programma 01 Titolo 1	Scheda 15910 2170120078	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - art. 32 - risorse a favore delle famiglie (art 27 comma 1)	1.665.276,63	1.665.276,63
Missione 09 Programma 06 Titolo 1	Scheda 15911 2090110081	LR 7/2023 art.26. Quota indisponibile ai fini della gestione - articolo 32 - risorse a favore delle Province (art 27 comma 3).	166.527,66	166.527,66

Da ultimo si evidenziano le variazioni apportate alle entrate non vincolate con questa legge, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 33, secondo il quale le entrate già iscritte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai sensi della l.r. 5/2006, pari ad euro 1.441.573,55 annui, a carico del Titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 01 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio vigente vengono iscritte ai fini della presente legge, mantenendo la natura di entrata non vincolata.

Di seguito il dettaglio contabile:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione anno 2024	Variazione anno 2025	NOTE
Titolo 3 Tipologia 100	Scheda 15907 1301030024	Introiti LR n. 7/2023 - art. 26 e art. 33 comma 3 - canone grande derivazione idroelettrica - entrata libera	1.441.573,55	1.441.573,55	Riallocazione dello stanziamento iscritto con questa legge in attuazione del comma 3 – art.33 in relazione alle entrate già iscritte ai sensi della l.r.5/2006

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione anno 2024	Variazione anno 2025	NOTE
Titolo 3 Tipologia 100	1301030005	Proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico - canoni grandi derivazioni ed indennizzi occupazioni ai sensi dell'art. 5 bis della L. 212/03	-1.441.573,55	-1.441.573,55	Riduzione di stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per riallocazione in attuazione art. 33, c.3 - LR 7/2023

Attestazioni concernenti gli oneri autorizzati con l'articolo 32 della l.r. 7/2023:

Morfologia giuridica degli oneri (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	Fattori legislativi
Distribuzione degli oneri nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	continuativi
Tipologia di copertura (art. 17 legge n. 196/2009) a) Ricorso ai fondi speciali (correnti / investimento) b) Riduzione di precedente autorizzazione di spesa c) Nuove o maggiori entrate (disciplinate dalla legge)	Nuove o maggiori entrate

Articolo 12

(Variazione alle tabelle allegate alla l.r. 25/2023 e alla l.r. 26/2023)

L'articolo approva le variazioni alle seguenti tabelle di autorizzazione allegate alle leggi regionali n. 25 e n. 26 del 28 dicembre 2023:

Tabella A - Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024/2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio;

Tabella D1 - Cofinanziamenti regionali a programmi statali;

Tabella D2 - Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari;

Tabella E - Autorizzazioni di spesa.

Alla copertura degli oneri si fa fronte nell'ambito delle complessive variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese con questa legge nel rispetto degli equilibri di bilancio dimostrati dall'Allegato 9 "Prospetto assestato concernente gli equilibri del bilancio" di questa legge.

Articolo 13

(Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2024/2026)

L'articolo contiene disposizioni concernenti l'autorizzazione alla contrazione dei mutui per la realizzazione degli investimenti del triennio 2024/2026.

La variazione dell'autorizzazione alla contrazione di mutui/prestiti per il triennio 2024/2026, rispetto all'autorizzazione iniziale di cui all'articolo 9 della l.r. 26/2023 (Bilancio di previsione 2024-2026) modificata dal comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 16/2024 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative), apportata con questa legge per complessivi euro 59.586.455,98 è imputabile sia alle variazioni definite in sede di riaccertamento, in attuazione di quanto stabilito all'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - paragrafo 9.1 del d.lgs. 118/2011 (pari a complessivi euro 43.614.476,93), sia alle variazioni apportate con questa legge agli stanziamenti degli interventi finanziabili con il ricorso al mutuo (pari a complessivi euro 15.971.979,05). Per effetto della reimputazione degli impegni corrispondenti agli interventi di investimento finanziati dal debito (risultanti dall'allegato E2 "Spese reimputate finanziate da debito autorizzato per le quali non si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato e si incrementa il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi" alla DGR 554/2024) l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2024 aumenta di euro 42.736.574,42 e l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2025 aumenta di euro 877.902,51. Di seguito il dettaglio contabile delle variazioni da riaccertamento degli stanziamenti dei capitoli di riferimento iscritti al Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata:

Titolo Tipologia	capitolo	Denominazione	Variazione 2024 da riaccertamento - Allegato E2 della DGR 554/2024	Variazione 2025 da riaccertamento - Allegato E2 della DGR 554/2024
Titolo 6 Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024 - CNI/2022	42.736.574,42	
Titolo 6 Tipologia 300	1603010029	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025 - CNI/2022		877.902,51
			42.736.574,42	877.902,51

Le ulteriori variazioni apportate con questa legge alle autorizzazioni alla contrazione dei mutui del triennio 2024/2026 sono evidenziate nella tabella sotto riportata:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Variazioni assestamento ANNO 2024	Variazioni assestamento ANNO 2025	Variazioni assestamento ANNO 2026
Titolo 6 Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	-12.269.011,55		
Titolo 6 Tipologia 300	1603010029	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025		11.482.622,00	

Titolo 6 Tipologia 300	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026			16.758.368,60
---------------------------------------	------------	--	--	--	---------------

Per effetto delle variazioni da riaccertamento e da assestamento sopra esposte, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2024/2026 variano complessivamente dei seguenti importi:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione complessiva da assestamento
Titolo 6 Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	30.467.562,87
Titolo 6 Tipologia 300	1603010029	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025	12.360.524,51
Titolo 6 Tipologia 300	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	16.758.368,60
			59.586.455,98

Per quanto sopra dettagliato, le variazioni come sopra evidenziate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2024/2026 sono rideterminate nei seguenti importi:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Stanziamento assestato
Titolo 6 Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	152.764.096,16
Titolo 6 Tipologia 300	1603010029	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025	228.609.482,44
Titolo 6 Tipologia 300	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	55.933.378,60
			437.306.957,20

In corrispondenza delle autorizzazioni a contrarre iscritte nello stato di previsione delle entrate del triennio, sono autorizzati per i medesimi importi nello stato di previsione della spesa 2024/2026 interventi di investimento il cui dettaglio per capitoli è rinvenibile nell'allegato a) alla Nota integrativa.

Articolo 14

(Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del triennio 2024/2026)

La disposizione approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e le equivalenti variazioni allo stato di previsione delle spese.

Articolo 15

(Allegati)

La disposizione riporta l'elenco degli allegati a questa legge; ha natura ordinamentale.

Articolo 16

(Copertura finanziaria)

L'articolo attesta che la copertura finanziaria dei maggiori oneri iscritti con questa legge è garantita dall'equivalenza tra le variazioni complessive apportate, per ciascun anno, allo stato di previsione delle entrate e allo stato di previsione delle spese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come dimostrato dall'allegato 9 "Prospetto assestato concernente gli equilibri di bilancio".

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 17
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.